



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

DIREZIONE	Direzione Agricoltura
SETTORE	Settore A1708D
INTERVENTO	SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità",
SOTTOINTERVENTO	--
AZIONE	--
BANDO	2023
SCADENZA	12/10/2023

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell'Intervento.....	4
A.2. Finalità e obiettivi.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	5
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenze.....	5
B. Caratteristiche dell'intervento:.....	6
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	6
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	6
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	11
B.4. Criteri di ammissibilità.....	11
B.5. Spese ammissibili.....	13
B.5.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	13
B.5.2. Categorie di Spese ammissibili.....	13
B.5.3. Spese non ammissibili.....	15
B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	15
B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	15
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	16
B.6. Criteri di selezione e graduatoria.....	17
B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	19
B.7.1. Impegni essenziali.....	19
B.7.2. Impegni accessori.....	20
C. Fasi e tempi del procedimento.....	20
C.1. Procedimento amministrativo.....	20
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	20
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	21
C.2. Domanda di sostegno.....	22
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	22
C.2.2. Presentazione delle domande.....	23
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	24
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno:.....	26
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	26
C.3.1. Formazione della graduatoria provvisoria.....	26
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	27
C.3.4 Variante.....	28
C.4. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	29
C.4.1. Domanda di Proroga.....	29
C.4.2. Domanda di Voltura.....	29
C.4.3. Domanda di Rinuncia.....	30
C.4.4. Domanda di correzione errori palesi.....	30
C.5. Domanda di pagamento.....	30
C.5.1. Istruttoria domanda di pagamento.....	32
C.5.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	34
C.6. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	34
C.7. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	34

D. Disposizioni finali.....	35
D.1. Ispezioni e controlli.....	35
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	35
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	36
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	36
D.5. Ricorsi.....	36
E. Glossario.....	36
F. Normativa di riferimento.....	38
G. Allegati.....	39

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

L'operazione sostiene con una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale i costi riferiti all'anno solare per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali:

- delle aziende agricole in forma singola
- delle associazioni e altri organismi di tipo associativo o cooperativo

che devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

A.2. Finalità e obiettivi

La misura contribuisce a:

- favorire il sistema produttivo e l'economia del territorio;
- tutelare l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;
- sostenere la coesione sociale dell'intera comunità;
- dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta;
- rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- garantire con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato alle aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, di qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

L'imprenditore agricolo e gli agricoltori che fanno parte delle forme associative, per poter essere i destinatari finali dell'intervento, devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Le OP, AOP e i Consorzi di tutela devono essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.

Nel caso di domanda presentata "in approccio collettivo" per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

1. organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
2. organizzazioni interprofessionali riconosciute;
3. gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999
4. associazioni di qualsiasi natura giuridica, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;

5. associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
6. associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
7. cooperative agricole e loro consorzi;
8. gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica.

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.

Le imprese ammissibili al sostegno non possono essere solo preparatori/importatori né possono svolgere solo attività di trasformazione/commercializzazione; i prodotti devono provenire da materie prime proprie o di aziende associate.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D. lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda.

A.4. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle associazioni a cui il beneficiario appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno, devono essere

- per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando relativo all'annualità 2023 è fissata in Euro 1.100.000,00, di cui:

- 447.700,00 euro a carico del FEASR (40,70% del totale);
- 456.610,00 euro a carico dello Stato (41,51% del totale);
- 195.690,00 euro a carico della Regione Piemonte (17,79% del totale).

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate, si potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse.

A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di preadesione (<u>obbligatoria</u> per la presentazione della domanda di sostegno)	ENTRO E NON OLTRE il 12/10/2023 .
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di approvazione del presente Bando ed ENTRO E NON OLTRE il 12/10/2023 .
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo ENTRO il 03/06/2024 .

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>, come specificato nel paragrafo C.2.2 Presentazione delle domande.

B. Caratteristiche dell'intervento:

B.1. Entità della spesa e del sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, entro il limite massimo dei primi 5 anni di inizio partecipazione al regime di qualità, in base ai costi semplificati o in base alle spese di certificazione realmente sostenute (nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità), a seconda della diversa tipologia di domanda presentata.

Il sostegno concesso è pari al 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al regime/i di qualità ammesso/i, di cui al punto B.4, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 per bando per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto **entro il limite massimo dei primi cinque anni di inizio partecipazione al regime di qualità consecutivi.**

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di preadesione (obbligatoria per la presentazione della domanda di sostegno) nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriore alla presentazione della preadesione (obbligatoria per la presentazione della domanda di sostegno). Ad esempio, in caso di trasmissione della domanda di preadesione in data 10/07/2023: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/07/2019 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2019 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2023).

Per le domande presentate in approccio collettivo il **massimale di Euro 3.000,00** è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

La sovvenzione nel bando 2023 prevede il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario, tranne per i seguenti regimi di qualità che prevedono l'utilizzo di **costi standard**:

- **Produzione biologica** – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018 (eccetto per i *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e per i nuovi aderenti al regime);
- **Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata** – legge 3 febbraio 2011 n. 4.

La spesa ammessa riguarda l'importo delle spese dell'impresa agricola nei confronti di:

- organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità,
- soggetti, incaricati dall'Organismo di Controllo, che svolgono le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ad esempio sistema di qualità DOP/IGP, sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o ai piani di controllo approvati, nonché sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)).

Nell'ambito del bando anno 2023 la spesa preventivata può essere definita in due modi:

- **rimborso di costi definiti in base a tabelle standard di costi unitari** (articolo 83, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115) **per il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e dei *nuovi aderenti al regime biologico* che devono definirla secondo i costi ammissibili effettivamente sostenuti) e **per il regime SQN Produzione Integrata**;
- **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** (articolo 83, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115) **per tutti gli altri regimi di qualità**.

La modalità con cui viene presentata la domanda (a costi reali o costi standard) non potrà essere variata in fase di istruttoria e se errata determinerà la non ammissibilità della domanda di sostegno (ad esempio una domanda presentata con costi reali che invece avrebbe dovuto essere presentata con costi standard non verrà ammessa).

B.2.1. Applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari - regimi biologico e SQN Produzione Integrata

Per le domande presentate per **il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e dei *nuovi aderenti al regime di qualità biologico* che devono utilizzare i costi ammissibili effettivamente sostenuti) dovranno essere applicati i costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari.

E' stata predisposta direttamente su Sistemapiemonte una **procedura che calcola durante la predisposizione della domanda di sostegno il contributo richiesto** sulla base della Anagrafe Agricola regionale e della situazione della dichiarazione validata più recente.

E' necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte selezionare la **modalità "con costo standard"**.

Il costo standard per la certificazione biologica si compone di una tariffa variabile in base alla classe colturale per la fase di produzione e una tariffa fissa per la fase di trasformazione.

Occorre quindi anche indicare nella Tipologia se si tratta di costo di attività biologica di sola "Produzione", sola "Trasformazione" oppure "Produzione e Trasformazione".

A seguito della identificazione del CUAА il sistema carica in automatico **le sole particelle localizzate nel territorio regionale** e gli allevamenti legati al partecipante selezionato presenti nell'ultima dichiarazione di consistenza aziendale in anagrafe agricola e imposta in automatico l'importo in base ai costi standard.

Per quanto riguarda gli investimenti legati alle colture biologiche, il sistema individua da anagrafe la superficie utilizzata, in riferimento alla dichiarazione di consistenza memorizzata nella base dati all'atto dell'identificazione del CUAА / partecipante a cui si riferisce l'investimento.

In base al valore della superficie utilizzata ricavato e al costo standard previsto per il tipo di coltura associata all'investimento (come da allegato III al presente bando), il sistema calcola e imposta in automatico l'importo dell'investimento.

Analogamente avviene per quanto riguarda gli investimenti legati agli allevamenti e alle apicolture, considerando gli UBA e il numero di arnie al posto della superficie utilizzata.

La localizzazione degli investimenti legati alle colture, viene determinata in automatico, impostando tutte le particelle ricavate da anagrafe attinenti l'investimento considerato, ma mediante la funzionalità di [Localizzazione investimento](#) è **obbligatorio escludere manualmente le particelle non interessate dall'investimento biologico.**

Analogamente, i capi e le arnie degli investimenti legati agli allevamenti e alle apicolture sono determinati in automatico estraendo tutti i potenziali allevamenti e le apicolture ricavati da anagrafe e attinenti l'investimento, ma devono essere impostati escludendo le categorie e le sottocategorie non attinenti ed eventualmente variandone in sola diminuzione la quantità, mediante la funzionalità [Allevamenti investimento](#).

In particolare sarà necessario per gli allevamenti, in base all'orientamento produttivo, specificare e distinguere il numero di capi riferiti agli allevamenti da carne (per cui sarà corretto lasciare l'imputazione all'investimento CARNI FRESCHE, se sono le carni ad essere certificate), in alternativa rispetto ai capi riferiti agli allevamenti da latte o finalizzati ad altre produzioni, se le altre produzioni sono certificate, per cui sarà corretto lasciare imputati i capi solo agli altri investimenti, ad esempio: ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE / PRODOTTI LATTIERO-CASEARI / PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CARNE / GRASSI ANIMALI.

Non verranno ammesse a sostegno le spese per cui si riscontra l'inserimento degli stessi capi due volte, con due diverse voci di investimento.

E' necessario inserire, oltre agli investimenti riferiti alle specifiche categorie merceologiche, anche **l'investimento relativo al costo fisso di € 115,74** (investimento individuabile mediante il **Tipo investimento: Tariffa fissa per produzione**).

In particolare, per ogni partecipante che aderisce al sostegno per gestione costi standard, in base alla casistica in cui ricade (sola produzione, sola trasformazione o entrambe) devono essere rispettati i seguenti criteri di compilazione della domanda sulla base delle tabelle dei costi standard:

A. Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la **sola produzione biologica**, deve esistere in domanda l'investimento "**Tariffa fissa per produzione**" avente come importo € 115,74 integrato con la differenza tra € 240,00 e l'importo impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile legati alle specifiche categorie merceologiche, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente una **richiesta di almeno € 240,00 per ogni partecipante.**

B. Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la **sola trasformazione biologica**, deve esistere in domanda l'investimento **Tariffa fissa per trasformazione avente come importo € 160,00** impostando come **importo il minimo previsto pari a € 240,00 (salvo nei casi in cui sia stata presentata la SRA29 per cui l'importo resta 160€)**.

C. Per ciascun partecipante che richiede il contributo **sia per la produzione sia per la trasformazione biologica**, devono esistere in domanda gli investimenti **“Tariffa fissa per produzione”** avente come **importo € 115,74** (integrato con la differenza tra € 240,00 e l'importo impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile) sia l'investimento **“Tariffa fissa per trasformazione”**, avente come **importo € 160**, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente **una richiesta di almeno € 400 per ogni partecipante**.

La verifica della partecipazione al regime biologico, nonché della sua abilitazione alla trasformazione, verrà effettuata sulla base dei dati presenti nella Anagrafe Agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

B.2.2. Applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari - regime SQN Produzione Integrata

La tariffa relativa al Regime SQN Produzione Integrata è calcolata con l'applicazione di costi standard riferiti a:

- Attività di produzione agricola
- Attività di preparazione e commercializzazione
- Rilascio certificato di conformità
- Tariffa certificazione Etico – Sociale _ Ambientale
- Analisi multiresiduale

L'attività di produzione agricola prevede un costo standard calcolato sulla ampiezza della superficie in Ha.

L'attività di preparazione e commercializzazione è stata valutata in 300,00 Euro.

Il rilascio del certificato di conformità è stato valutato di importo pari a 100,00 Euro.

La certificazione etico-sociale-ambientale è stata valutata di importo pari a 200,00 euro (.

L'analisi multiresiduale è stata valutata di importo pari a 200,00 Euro.

Su Sistemapiemonte dovranno essere inseriti dal richiedente gli importi riferiti alle voci di investimento sopra indicate, sulla base dei costi standard le cui tabelle sono quelle dell'allegato III al presente bando.

La verifica della partecipazione al regime SQN Produzione Integrata, della abilitazione alla trasformazione e della superficie certificata verrà effettuata sulla base dei dati presenti nella specifica banca dati della Rete Rurale Nazionale al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per la certificazione etico-sociale riferita al SQN Produzione Integrata è obbligatorio fornire a rendicontazione la specifica certificazione ottenuta in allegato, pena la non ammissibilità della spesa

Si specifica che solo laddove i costi di certificazione non sono stati richiesti sugli interventi agroambientali **SRA01 e SRA29** possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA.

Il presente intervento potrà sostenere quindi:

1. per chi ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- solo i costi di certificazione relativi alla richiesta di marchio SQNPI (i costi di certificazione "Conformità ACA" sono già ricompresi nel premio previsto per SRA01);
- solo i costi di certificazione relativi alle fasi della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici (i costi di certificazione relativi alla fase della produzione primaria con metodo biologico sono già ricompresi nel premio previsto per SRA29).

2. per chi non ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- i costi di certificazione relativi alla "Conformità ACA" e alla richiesta di marchio SQNPI;
- i costi di certificazione relativi alle fasi della produzione primaria con metodo biologico e della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici.

B.2.3. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per le domande presentate:

- su tutti i regimi di qualità, tranne il biologico e il SQN Produzione Integrata;
- per il regime biologico da parte di *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci*;
- per il regime biologico da parte di *chi deve ancora aderire al/ai regime/i di qualità*.

si applicherà il metodo basato sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte sarà necessario, in questi casi, selezionare la modalità "con costo reale".

Per gli eventuali investimenti che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE, il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (identificato dal codice SANI¹ **SA.108949**) costituisce Aiuto di Stato, in conformità all'art. 57 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

¹ Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea

B.3. Localizzazione dell'operazione

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale. Per quanto riguarda le superfici e gli allevamenti, si considerano congrue solo quelle ricadenti nei confini amministrativi della Regione Piemonte.

B.4. Criteri di ammissibilità

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica, compresa l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022;
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale di seguito elencati:
 - SA-8000
 - SMETA
 - SR-10
 - UNI/PDR 125
 - UNI ISO 45001
 - VIVA
 - Equalitas

I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano o riconosciuto operativo in Italia sulla base di un accordo di mutuo riconoscimento EA MLA - IAF MLA - ILAC MRA per cui Accredia è firmataria degli accordi.

Per i controlli su produzioni in cui è prevista la adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall'Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:

- a. **per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano:** data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- b. **per le produzioni DOC/DOCG:** data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili;
- c. **per le produzioni biologiche:** data di emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- d. **per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI):** data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- e. **per i regimi di qualità di natura etica e sociale:** data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC.

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUAA di ciascuna impresa anche nei casi di approccio collettivo.

Le domande presentate in approccio collettivo devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine **le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare**, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola. Al momento della presentazione della domanda di sostegno è consentita la trasmissione di una dichiarazione dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2023 intervento SRG03 e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.

In caso di aiuti di stato non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- **Clausola Deggendorf**

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati. La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli aiuti e il rilascio della apposita visura.

- **Imprese in difficoltà**

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01). La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione dell’ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente alla data di presentazione della domanda. Nel caso di imprese non soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio, saranno considerati i dati di bilancio riportati nell’ultimo modello Unico presentato (dichiarazione dei redditi) all’Agenzia delle Entrate, alla data di presentazione della domanda.

B.5. Spese ammissibili

B.5.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
- congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l’azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2. Categorie di Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, cioè

- (a) Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
- (b) Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo di certificazione.

Nel dettaglio sono ammissibili:

1. spesa per l’iscrizione al sistema di controllo;
2. spesa per la quota annua fissa per l’attività di certificazione;

3. spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
4. spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
5. spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio;
6. spesa per le attività del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi DOP/IGP, SQNPI e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo B.2.;
7. spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori;

La spesa ammessa equivale all'importo delle spese sostenute dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

In caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera tra le spese di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto, incaricato dall'Organismo di Controllo, che svolge le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità DOP/IGP e nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o ai piani di controllo approvati, nonché per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera). La scelta dell'organismo di controllo deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari, tranne nel caso in cui l'organismo di controllo sia individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno inoltre ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa (o nel caso di individuazione di uno specifico organismo di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'unico preventivo).

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

Tutte le spese devono essere pagate dopo la presentazione della domanda di preadesione ed entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità della spesa stessa.

B.5.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- le spese sostenute per l'ordinaria attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso e non richiesta dal piano dei controlli;
- le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria
- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione per il regime dei prodotti biologici;
- i costi di certificazione per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra-UE;
- l'IVA, tranne che per le forme associate di produttori che presentano le domande in approccio collettivo le quali, in base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli investimenti ammissibili potranno ricomprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base al regime contabile in essere per l'anno di emissione della fattura. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo con la previsione del recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso;
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di preadesione oppure le spese successive alla data di presentazione della domanda di saldo.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno le spese:

1. **di competenza dell'anno solare 2023, cioè riferite al periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023**, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di preadesione;
2. **sostenute dopo la presentazione della domanda di preadesione**, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
3. le spese **quietanzate prima della presentazione della rendicontazione dell'operazione**.
4. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Per “competenza della spesa” si fa riferimento al periodo di svolgimento delle attività di controllo (analisi documentale, visita ispettiva) necessarie alla emissione del certificato (ad es. attività di controllo svolte nel 2023 – competenza 2023).

Tale competenza deve essere specificata nella fattura.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

L'intervento si considera concluso con l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno o con il suo mantenimento che vengono verificati alla data di presentazione della domanda di saldo.

Le relative spese devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo (data termine rendicontazione).

Gli investimenti finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il 3 giugno 2024.**

La mancata conclusione e rendicontazione degli investimenti entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par C.4.1. Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

• Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Solo laddove i costi di certificazione relativi agli interventi agroambientali non possano essere riconosciuti nei premi previsti da SRA01 e SRA29, possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA.

Il presente intervento potrà sostenere quindi:

1. per chi ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- solo i costi di certificazione relativi alla richiesta di marchio SQNPI (i costi di certificazione "Conformità ACA" sono già ricompresi nel premio previsto per SRA01);
- solo i costi di certificazione relativi alle fasi della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici (i costi di certificazione relativi alla fase della produzione primaria con metodo biologico sono già ricompresi nel premio previsto per SRA29).

2. per chi non ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- i costi di certificazione relativi alla "Conformità ACA" e alla richiesta di marchio SQNPI;
- i costi di certificazione relativi alle fasi della produzione primaria con metodo biologico e della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici.

Il presente intervento copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata, sia per gli aderenti alle OP riconosciute sia per i non aderenti alle OP riconosciute, solo se nuovi aderenti o aderenti da non più di cinque anni. OCM Ortofrutta copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata degli aderenti alle OP riconosciute che sono già all'interno del sistema di qualità da più di cinque anni o per i costi per la partecipazione a regimi di qualità non attivati sulla operazione SRG03. Il controllo verrà effettuato con verifiche incrociate sui CUAA degli aderenti.

- **Strumenti nazionali**

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.6. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Comitato di Sorveglianza e con DGR n. 23 – 6880 del 15/5/2023.

SRG03		Partecipazione a regimi di qualità	
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
P01	Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità privilegiando nell'ordine:	Regimi non cumulabili	
	nuova adesione ai sistemi di qualità:		
	Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica		30
	Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		30
	STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		30
	Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;		30
	Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;		20
	Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		20
	Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;		20

	Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022;		20
	Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224 bis del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 istituito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;		20
	Regimi di qualità di natura etica e sociale.		10
P02	Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	Nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)	Cumulabile con il precedente 5
P03	Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni (comparto zootecnico, comparto ortofrutticolo/cerealicolo)	Sulla base della classificazione OTE dell’azienda Non cumulabile 5
P04	Adesioni ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07.1, SRG10)	Il beneficiario ha presentato domanda di sostegno ad almeno una delle operazioni SRG07.1, SRG10 (la domanda deve essere stata presentata nelle due annualità precedenti la data di trasmissione della domanda di sostegno sulla SRG03 e non deve essere stata oggetto di rinuncia).	5
P05	Partecipazione in forma associata	La domanda è collettiva presentata da parte di associazioni e consorzi per conto dei propri soci.	10
		Punteggio max	55
		<u>Punteggio minimo</u> da raggiungere per l’ammissibilità della domanda	15

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane.

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto B.5, anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate in approccio collettivo sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al **principio di selezione 1** - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

In relazione al **principio di selezione 2** – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente nell'ambito della stessa domanda per l'adesione a regimi diversi da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI).

In relazione al **principio di selezione 3** - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno; il punteggio viene attribuito una volta sola anche se l'azienda ha entrambi i comparti.

In relazione al **principio di selezione 4** - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate (non oggetto di rinuncia) nelle due annualità precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno relativa al presente Bando;

In relazione al **principio di selezione 5** - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo.

Le domande che alla fine di tutte le fasi dell'istruttoria non raggiungono il punteggio minimo non saranno ammesse al sostegno.

B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è obbligatorio rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- Ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente sulla base di una richiesta di proroga;
- Mantenere l'adesione al regime di qualità almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di preadesione, con le eccezioni previste al par. B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese.
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando.

- Realizzare gli investimenti nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando, pena la riduzione/revoca del contributo.

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

E' impegno accessorio:

- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti, o nei 180 gg successivi con applicazione delle riduzioni di cui alla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle Sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621, nonché dalla D.G.R. 23-6880 del 15/05/2023.

Essi sono:

a) *“Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande presentate relative all'intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” del Piano Strategico della PAC 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte). Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

b) *“Istruttoria delle domande di sostegno relative all'intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” del Piano Strategico della PAC 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente pro-tempore del Settore A1712C – Attuazione Programmi relativi ai servizi di sviluppo. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale contenente l'elenco regionale delle domande ammissibili alla fase istruttoria trasmessa dal Settore A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità;. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria del Responsabile pro

tempore del Settore A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo al Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

c) *Approvazione della graduatoria definitiva delle domande presentate relative all'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" del Piano Strategico della PAC 2023-2027".*

Il responsabile del procedimento c) è il dirigente pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità. Il procedimento si conclude entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica definitiva da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte). Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

d) *"Istruttoria delle domande di pagamento".*

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
<i>Presentazione domanda di sostegno</i>	Soggetto richiedente	A partire dalla data di apertura del bando al 12/10/2023
<i>Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande</i>	Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità	Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria dal CSI Piemonte
<i>Istruttoria delle domande di sostegno</i>	Settore Attuazione	Entro 120 giorni dal

	Programmi relativi ai servizi di sviluppo	ricevimento della determinazione dirigenziale contenente l'elenco regionale delle domande ammissibili alla fase istruttoria trasmessa dal Settore A1708D
<i>Approvazione della graduatoria definitiva delle domande</i>	Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità	Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte)
<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i>	ARPEA (Delega a Settore Attuazione Programmi relativi ai servizi di sviluppo)	Entro 180 giorni dalla data successiva alla presentazione delle domande di saldo

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);

• utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Possono presentare la domanda di sostegno solamente i richiedenti che hanno presentato la domanda di preadesione come da Determinazione Dirigenziale n. 403 del 16/05/2023.

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- B **in proprio**, utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata solo a seguito della avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti.

Per le **domande presentate con il metodo dei costi standard** non sarà necessario allegare alcuna documentazione in caso di presentazione di domanda singola.

In caso di domanda collettiva dovranno essere allegati i documenti di cui al paragrafo C.2.3.1.

Per le **domande presentate con il metodo del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** dovranno essere allegati, **pena la non ricevibilità**:

- ✓ **Preventivi**: necessari per la stima dei costi e la verifica della loro congruità, devono essere intestati al beneficiario, nel caso di associazione di produttori con presentazione domanda in approccio collettivo all'associazione e nel caso di ATI/ATS al capofila e devono essere confrontabili. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- ✓ Proposta di contratto, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**DOP, IGP, DOC, DOCG**). In via del tutto eccezionale per i casi per cui viene dimostrato che non è stato possibile fornire la proposta di contratto, è possibile verificare la ragionevolezza del costo attraverso l'adozione di un listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e di un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'investimento preventivato sulla base della sua applicazione.
- ✓ Un solo preventivo (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **STG, SQNZ**, se il richiedente aveva già dimostrato la congruità della spesa negli anni precedenti e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa

motivato; tre preventivi negli altri casi (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; **il preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere sia le tariffe applicate alle singole aziende, sia la tariffa applicata al soggetto collettivo in modo che sia agevole dimostrare quanto previsto al punto B.5.2.**

- ✓ **un preventivo del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede documentazione da cui risulti l'incarico a svolgere le attività di verifica conferito da parte dell'organismo di controllo.
- ✓ Tre preventivi per i **regimi di certificazione etico - sociali**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore).
- ✓ Tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione), con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore. I laboratori che certificano le analisi devono essere stati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In caso di ammissione a sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. negli anni precedenti al 2023, qualora il preventivo del fornitore scelto fornito avesse già previsto le tariffe per gli anni successivi, e non ci sia stato cambio del fornitore né incremento di spesa non motivato, è possibile ritenere sufficiente e ammissibile tale preventivo già presentato.

Per i richiedenti beneficio che hanno già aderito ai regimi di qualità negli anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno (massimo cinque), in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con il contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto / proposta di contratto del fornitore e il preventivo per l'anno 2023 e eventualmente documentare o evidenziare in una breve relazione esplicativa la motivazione di eventuali incrementi.

Qualora non sia possibile evincere la congruità del costo con tale documentazione è possibile verificare la ragionevolezza del costo con la messa a disposizione del listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'investimento preventivato sulla base della sua applicazione.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo investimento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati nella prima annualità di sostegno o quella ammessa nell'ultimo anno di sostegno nel caso delle successive annualità.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

C.2.3.1. Documentazione per le domande presentate con approccio collettivo dall'associazione di produttori

- ✓ **Statuto e atto costitutivo** dell'associazione di produttori.
- ✓ **Dichiarazione** dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2023 **Intervento SRG03** e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, in quanto la mancata ricezione della documentazione comporterà la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.
- ✓ **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per l'intervento SRG03 con approccio collettivo.
- ✓ In caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata.
- ✓ In caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei.
- ✓ In caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo B.5.3), dichiarazione del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- ✓ Prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo degli investimenti inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUAA (per le domande collettive presentate con modalità "costi reali").

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel paragrafo C.2.2 Presentazione delle domande.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno. Tale ulteriore documentazioni richiesta dall'ufficio istruttore dovrà essere presentata per la regolarizzazione della domanda oppure per approfondimenti istruttori entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Non sono ammesse al sostegno le domande o le spese per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Formazione della graduatoria provvisoria

Entro 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati

nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande superiori al punteggio minimo stabilito dal paragrafo B.6.

E' possibile la valutazione da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo di ammettere alla successiva fase istruttoria le domande che al momento della predisposizione della graduatoria provvisoria non hanno il punteggio minimo di 15 punti ma che potrebbero raggiungere tale punteggio minimo a seguito di un approfondimento istruttorio relativo ai criteri di selezione P02 e P03, non desumibili con certezza al momento della redazione della graduatoria provvisoria sulla base dei dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale. Tale valutazione di ammissibilità all'istruttoria verrà evidenziata in modo specifico nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria") data dall'importo assegnato al bando. Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria. La graduatoria provvisoria definisce le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo il Settore Attuazione dei programmi relativi ai servizi di sviluppo provvederà, entro 120 giorni, a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire il punteggio di priorità, anche in aumento, di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto dei 15 punti, punteggio limite della graduatoria, non saranno ammesse al sostegno.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio definitivo assegnato, importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno, investimenti ammessi, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria da parte del Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo, entro 45 giorni dal ricevimento dell'elenco regionale da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) delle domande istruite dagli uffici completo di punteggi e importi, il dirigente del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo, responsabile del procedimento connesso alla presente fase ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 approva:

- (a) l'elenco in ordine decrescente di punteggio delle domande istruite con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- (b) l'elenco delle domande di sostegno istruite con esito negativo.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023 – 2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Il CUP viene pubblicato sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023 – 2027”** all'atto dell'ammissione a finanziamento.

C.3.4 Variante

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- (a) la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- (b) una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- (c) le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUAA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cambio del beneficiario (con variazione di CUA e Partita Iva) è necessario fare una **voltura** prima della presentazione della domanda di pagamento, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative.

Il Settore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Il Settore istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comportano alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

C.4. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.4.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può richiedere, motivandola, una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione, mediante la procedura preposta su SIAP.

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica la decisione al beneficiario.

C.4.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

E' ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al Par. A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.4.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario.

C.4.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C.5.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

C.5. Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domanda di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

Termine per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 03/06/2024**, salvo le ulteriori proroghe concesse.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli investimenti ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito in apposita Determina successiva al presente Bando.

Documentazione richiesta per la domanda di pagamento

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Per le **domande presentate con il metodo dei costi standard** non sarà necessario allegare alcuna documentazione di spesa e di pagamento.

Sarà verificata d'ufficio la corrispondenza della spesa ammessa con quanto richiesto nella domanda di saldo, nonché il rispetto dell'impegno relativo alla partecipazione ai regimi di qualità, riferito al periodo definito dal bando, sulla base dei controlli effettuati attraverso le banche dati e direttamente con gli organismi di certificazione.

Per le **domande presentate con il metodo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. NEL BOX “DOCUMENTI SPESA”

- i dati contabili e la copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta di competenza dell'anno 2023;
- Le fatture, laddove non recanti il periodo di competenza della spesa, dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione dei fornitori attestante tale periodo (giorno/mese/anno di decorrenza e di termine di pertinenza della spesa);
- In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo o ATI/ATS per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori o al capofila della ATI/ATS, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, ferma restando l'ipotesi di rinuncia di un produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/ regime).

2. NEGLI “ALLEGATI” ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO:

- **Tracciabilità dei pagamenti effettuati**, con allegate anche le copie degli estratti conto da cui sia evidente l'intestatario del conto corrente bancario o postale. **Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi**, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi e nelle società.
In caso di domande presentate da associazioni di produttori con approccio collettivo e ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dalla associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.
- **Per i produttori aderenti al regime di qualità SQN Produzione integrata e ai sistemi di certificazione volontari si richiede certificato/i di conformità (completo dell'eventuale certificazione etico – sociale SQN Produzione integrata, se richiesta)** emesso/i dall'organismo di controllo atti a dimostrare la sua partecipazione al regime di qualità (**dall'anno di prima adesione alla data di presentazione della domanda di saldo**).
- Per le associazioni di produttori, in caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo B.5.3.), dichiarazione adeguata del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- Per le domande collettive presentate con modalità “costi reali” da associazioni di produttori e ATI/ATS, **prospetto analitico** che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura e quindi degli investimenti inseriti su Sistema Piemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **mandato firmato** da ogni agricoltore per la presentazione della domanda da parte dell'associazione.
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **dichiarazione sostitutiva di ogni singolo produttore** sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità".

3. NELLA APPOSITA SEZIONE DEL “FASCICOLO AZIENDALE”:

Per le **associazioni di produttori**, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini dell'acquisizione informativa antimafia (per le domande di pagamento relative a domande di sostegno con contributo concesso pari o superiore a 25.000 euro).

C.5.1. Istruttoria domanda di pagamento

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi che mediante la documentazione tecnica prevista dalle norme tecniche/bandi regionali comprendono anche la verifica del mantenimento degli eventuali impegni previsti dal bando ed il rispetto dei criteri di selezione (che hanno determinato il punteggio della domanda e dunque la posizione in graduatoria utile all'ammissione al sostegno).

I controlli consistono tra l'altro, nella verifica:

- a)** della conformità degli investimenti con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione; in particolare sarà verificata l'adesione e partecipazione del richiedente al regime di qualità a seguito della presentazione della domanda di sostegno, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- b)** degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c)** delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati (per i costi semplificati sarà effettuato nel caso di domande estratte per controllo in loco);
- d)** dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e)** della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo;
- f)** la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g)** la verifica che la spesa rendicontata sia riferita all'anno solare di competenza del bando e non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, l'istruttore verifica esclusivamente l'attuazione degli investimenti ammessi a finanziamento nelle modalità previste dal bando e dall'atto di concessione del sostegno.

Pertanto dev'essere effettuato esclusivamente il controllo amministrativo di cui al primo punto (a), nonché la eventuale visita sul luogo.

Se da tutte le verifiche di cui sopra emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportano un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio “finanziabile” della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- a. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- b. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS) in occasione del controllo in loco si verificherà che le spese di certificazione siano state regolarmente saldate entro la data di presentazione della domanda di

pagamento (anche se di importo diverso da quanto concesso). Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo il contributo sarà revocato.

In particolare quindi per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS) il controllore verificherà che per gli investimenti realizzati siano state effettuate spese ammissibili, vale a dire:

- spese di competenza del bando pagate prima della presentazione della domanda di pagamento;
- in conformità con le prescrizioni del Bando in tema di tenuta della documentazione contabile e fiscale.

Pertanto occorrerà verificare quanto segue, **senza prendere in considerazione l'importo speso a fini del calcolo del sostegno**:

- a) la presenza della documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;
- b) le disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'investimento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;
 - c) il riscontro dell'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP assegnato alla domanda o la dicitura con i seguenti elementi: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo, per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento, come già sopra descritto.

Sono inammissibili gli importi relativi a fatture prive nella descrizione dell'apposizione fatta da parte del fornitore sul documento stesso della dicitura con i seguenti elementi: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____" o del CUP comunicato al momento della ammissione a sostegno.

Per l'intervento SRG03, pur trattandosi di un'operazione immateriale, la visita sul luogo non sarà effettuata obbligatoriamente presso il promotore dell'operazione, in quanto di norma non vi è nulla da poter visionare/verificare presso la sede del beneficiario in aggiunta a quanto già trasmesso in sede di rendicontazione.

Gli unici impegni da controllare sono relativi al possesso della certificazione per ognuno dei regimi di qualità per cui viene richiesto il contributo e la verifica delle copie originali dei documenti di spesa rendicontati e la loro iscrizione ai libri contabili: vigendo oramai il regime di fatturazione elettronica (ad esclusione dalle deroghe previste dalla normativa di settore) la verifica degli originali delle fatture può essere attuata mediante il confronto con i file .xml, mentre i registri contabili potrebbero già di per se essere copia analogica della contabilità aziendale.

Tuttavia, qualora emergessero fatti o situazioni particolari (ad esempio beneficiari che non sono in regime di fatturazione elettronica, per cui esistono fatture cartacee da visionare), nulla vieta di effettuare una visita presso il beneficiario al fine di poter concludere il controllo in loco. Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo che conseguentemente comporterà la decadenza della pratica.

C.5.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta. L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.6. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli investimenti entro il termine massimo fissato, fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (salvo diversa valutazione dell'istruttore);
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate.

C.7. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.8. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio senza l'espletamento del quale non è possibile liquidare ai beneficiari nessun importo richiesto a pagamento.

Tutte le disposizioni e informazioni relative ai suddetti controlli saranno inoltre rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della regione Piemonte e di ARPEA.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "PSP 2023-27", pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

settore A1708D telefono 011 4321474 pec 1 valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it
settore A1712C telefono 011 4321102 pec 2 ...servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "PSP 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone,

	organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati
Beneficiario	un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
Capofila:	uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza. Soggetto che presenta una domanda di sostegno in nome di una associazione di produttori (es. ATI/ATS), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione
Deliverables	prodotti intermedi, tangibili o intangibili, originati dalle attività pianificate in un progetto. Nel corso della fase di pianificazione di un progetto, al momento della sua strutturazione in attività (o task), normalmente a ciascun task viene associato almeno un deliverable e, viceversa, ciascun deliverable è assegnato a un unico task. Esempi di deliverables: manufatti, documentazione, software funzionante, ecc. oppure risultati immateriali come il raggiungimento di un obiettivo di fatturato di un'azienda, il conseguimento di un risparmio percentuale di una certa risorsa, il miglioramento di un indicatore fisico/chimico/economico/sociale ecc., purché questi risultati siano prodotti da attività correlate al progetto che li assume in coerenza a un determinato scopo. Il concetto di deliverable differisce da quello di milestone (vedasi voce relativa), comunemente inteso in senso tecnico come punto di verifica dell'avanzamento di un progetto verso i risultati prestabiliti.
Giovane agricoltore:	colui che ha un età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di 'Giovane agricoltore' sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.
Intervento:	uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRH01- Erogazione dei servizi di consulenza)
Milestones:	termine utilizzato nella pianificazione e gestione di progetti complessi per 2 indicare il raggiungimento di traguardi intermedi e obiettivi stabiliti in fase di definizione del progetto stesso. Molto spesso sono rappresentati da eventi (attività con durata zero o di un giorno). Esempi di milestones sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il rilascio di una nuova versione di un software, la redazione da parte dei vari attori del progetto di documenti attraverso i quali risulta possibile fornire una stima della bontà del progetto e del suo stato di avanzamento, ecc. Il concetto di milestone differisce da quello di deliverable (vedasi voce relativa) comunemente inteso in senso tecnico come prodotto intermedio o finale del progetto. Il raggiungimento di una milestone implica normalmente che tutti i deliverables prodotti da quella fase siano stati ottenuti;
Operazione:	un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

AIA:	Autorizzazione integrata ambientale
ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI:	Associazione temporanea di imprese
ATS:	Associazione temporanea di scopo
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CNS:	Carta nazionale dei servizi
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale
DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; •
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.

Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 23-6880 Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando dell'Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2023). Spesa complessiva di euro 1.100.000,00. Disposizioni sui procedimenti amministrativi ad integrazione della D.G.R. 15-4621 del 4 febbraio 2022.
- Determinazione Dirigenziale 16 maggio 2023 n. 403 Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Bando SRG03/1/2023 in applicazione alla D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023.

G. Allegati

- ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO III_ TABELLE COSTI STANDARD REGIMI DI QUALITÀ BIOLOGICO E SQN PRODUZIONE INTEGRATA